

Schema di DPR recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (atto n. 11).

Commissioni riunite

Lavoro (XI) della Camera

e

Affari Costituzionali (1°) e Difesa (4°) del Senato

Audizione di Fieg, Assografici, Aie, Anes, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom

Roma – 30 maggio 2013

Lo schema di provvedimento in esame modifica, all'art. 7, i requisiti per il pensionamento anticipato per i lavoratori poligrafici di aziende editoriali in crisi, innalzando i requisiti contributivi attualmente richiesti dall'art. 37 della l. 416/81, incrementati a far data dal 1° gennaio 2013 a 35 anni effettivi, con il superamento del bonus triennale precedentemente fissato.

Il requisito contributivo è ulteriormente incrementato a 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La grave crisi delle aziende editoriali è analoga a quella degli altri comparti industriali in quanto imputabile al rallentamento dell'attività economica in generale; a questa si aggiunge però, per il settore poligrafico, la necessità di un profondo rinnovamento per affrontare le nuove sfide tecnologiche rappresentate dai nuovi media elettronici.

Le Parti sociali, attualmente impegnate in un difficile rinnovo contrattuale, stanno affrontando la sfida dell'adeguamento delle professionalità del mondo poligrafico ad un settore in profonda trasformazione che rimane comunque nevralgico per la produzione editoriale del Paese, e nel quale il rinnovamento, anche generazionale, esercita un ruolo importante.

Da questo punto di vista, va anche considerato che la riconversione del personale interessato al pensionamento anticipato risulta difficile e, d'altro canto, la situazione economica sopra descritta non offre spazi per una ricollocazione degli stessi.

Le scriventi Organizzazioni datoriali e sindacali pertanto, pur consapevoli della situazione economica del Paese, richiedono una maggiore gradualità nella modifica dei requisiti di pensionamento anticipato, posticipando nel tempo l'entrata in vigore del nuovo regime pensionistico, per consentire l'utilizzo degli strumenti attualmente vigenti per affrontare gli stati di crisi del settore.

Altro punto fortemente problematico dello schema di DPR è costituito dal regime "derogatorio" introdotto dall'art. 15 che, partendo dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2013, fa salva l'applicazione delle disposizioni in materia di requisito d'accesso al prepensionamento vigenti al 31 dicembre 2012 ai lavoratori poligrafici collocati in cigs finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 15 settembre 2012.

Tale retroattività comporta l'applicazione dei nuovi requisiti per il pensionamento anticipato a tutta la platea di lavoratori coinvolti da accordi di procedura sottoscritti dopo la data del 15 settembre 2012, accordi sottoscritti sulla legittima aspettativa di applicazione dei requisiti pensionistici ad oggi previsti dalla normativa di settore.

Alle scriventi ad oggi risultano sottoscritti presso le sedi istituzionali competenti, dalla data del 15 settembre, circa 48 accordi di valenza biennale che riguardano una complessiva platea di circa 1356 lavoratori. A questi vanno aggiunti le intese definite nelle aziende che non fanno parte delle nostre Organizzazioni.

Buona parte di questi accordi sono stati già oggetto di decretazione da parte del Ministero del lavoro per il riconoscimento dello stato di crisi con conseguente ammissione delle uscite a titolo di pensionamento anticipato, ed una parte consistente di tale complessiva platea di lavoratori risulta oggi percepire il trattamento di pensione anticipata.

L'applicazione del regime retroattivo previsto dallo schema di provvedimento, avrebbe pertanto l'effetto abnorme di negare ai lavoratori già in quiescenza il diritto al trattamento pensionistico sulla base dell'aggravamento dei requisiti di accesso introdotto da una normativa sopravvenuta, in ordine alla quale alle nostre Organizzazioni, a differenza di altre, non è stato richiesto alcun apporto nel corso dell'iter istruttorio.

Inoltre, al di là dell'oggettiva insostenibile situazione dei lavoratori già collocati in pensionamento anticipato che si troverebbero di colpo privi di tutela, non si può ignorare che la modifica in corsa dei requisiti di accesso al trattamento di pensione modificherebbe sostanzialmente lo spirito degli accordi sottoscritti a far data dal 15 settembre 2012 sulla base della normativa vigente che hanno individuato il pensionamento anticipato quale forma privilegiata di gestione non traumatica delle crisi aziendali, con la necessaria conseguenza che una modifica legislativa sopravvenuta porterebbe necessità di rinegoziare gli accordi, valutando il ricorso a strumenti differenti, attendibilmente con maggiore impatto traumatico sull'occupazione, essendo stati peraltro, nella generalità dei casi, già posti in atto i nuovi modelli organizzativi necessari per il superamento della situazione di crisi.

Per tali motivi le scriventi Organizzazioni, oltre a quanto già richiesto in merito all'entrata in vigore del provvedimento, richiedono che lo stesso non preveda, almeno, forme di retroattività nell'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici rispetto alla sua entrata in vigore.